

## AVVISO DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro generale del ricorso, ordinanza n. 5050/2019:**

T.A.R. LAZIO, ROMA, R.G. n. 10541/2018;

**2. Nome del ricorrente:**

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
1) BRUNO	ANNA	BRNNNA66T53D086O
2) LO IACONO	FILIPPA	LCNFPP62M60G273M
3) FRANZONI	SIMONETTA	FRNSNT74H56B034X

**2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:**

**contro**

il **Ministero dell'Istruzione dell'Università della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, **Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; **Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**E NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI.**

**3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:**

- a) del Decreto prot. n. m\_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0001134 del 24-07-2018, del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico di pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva e sono, pertanto, ammessi a sostenere la prova scritta del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale;
- b) dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub a), dei candidati che hanno superato la prova preselettiva e sono, pertanto, ammessi a sostenere la prova scritta del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale;
- c) del punteggio attribuito alla prova preselettiva svolta dai ricorrenti nel giorno 23/07/2018 restituito ai medesimi candidati al termine della prova preselettiva e, successivamente, reso noto agli stessi in data 30 luglio 2018, accedendo con le credenziali all'area 'Altri servizi' di Polis;
- d) del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie speciale, di indizione del corso-concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui, all'art. 6, comma 8, stabilisce che "A sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale, sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 candidati. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale";
- e) se e per quanto occorra: del Decreto n. 138 del 3 agosto 2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante "Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento

delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208", pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 220 del 20 settembre 2017, nella parte in cui all'art. 8, comma 2, stabilisce che "Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 e' ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile";

f) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compreso:

1) i verbali con cui il Consorzio Interuniversitario CINECA ha elaborato l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva, con il relativo punteggio conseguito a seguito di correzione automatica, nonché la documentazione trasmessa al MIUR con nota del 24 luglio 2018, assunta al protocollo dell'Amministrazione Ministeriale con il n. AOODGPER 33664 del 24/07/2018;

2) i verbali relativi alle prove preselettive svolte nelle varie sedi e, in particolar modo, quelli relativi alle sedi in cui c'è stato il black out.

g) del Decreto prot. n.0001205 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico di approvazione della graduatoria generale di merito nella parte di interesse delle ricorrenti, non dichiarate vincitrici ed inserite nella graduatoria di merito con riserva;

h) dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub a), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, 2 indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte di interesse della ricorrente;

i) del Decreto prot. n.0001229 del 07.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito per errori materiali;

l) dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub c), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte di interesse della ricorrente;

m) dell'Avviso prot. n.0035372 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, nella parte in cui segnala che i candidati inclusi con riserva nella graduatoria saranno assegnati all'U.S.R. ma non potranno essere assunti;

n) della nota prot. n. 0013453 del 08.08.2019 dell'U.S.R. della Calabria di conferimento nuovi incarichi dirigenziali con decorrenza 01.09.2019 nella parte in cui esclude la ricorrente Bruno Anna dall'assunzione;

3

o) della nota prot. n. 0014913 del 09.08.2019 dell'U.S.R. Veneto di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale decorrenza 01.09.2019 nella parte in cui esclude la ricorrente Lo Iacono Filippa dall'assunzione;

p) Nonché di tutti gli altri atti connessi e consequenziali e/o presupposti a quelli indicati.

### **3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:**

1) VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE in riferimento alla prova preselettiva che consisteva in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla della durata di 100 minuti e assegnava un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna

risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraeva 0,3 punti per ciascuna risposta errata. La domanda deve avere una sola risposta corretta e il quesito a risposta multipla deve essere formulato in modo non ambiguo o, comunque, suscettibile di essere risolto con più soluzioni. Invero, nei 100 quesiti somministrati nella prova preselettiva, sono stati riscontrati quesiti con risposte indicate come esatte ma che, in realtà, erano errate o opinabili, ovvero di items che ammettono più risposte esatte.

All'uopo si riportano i quesiti da ritenersi invalidi, preceduti dalla numerazione data dal MIUR nella Banca dati: **4.261, 7.80, 4.180, 4.221, 4.452, 5.244.**

2) VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA'; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE in quanto l'Amm.ne resistente, nel bando di concorso, si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti in capo ai candidati in qualsiasi momento, anche al termine della procedura, stabilendo all'art. 3, comma 6, del bando.

3) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 2 BIS, DEL D.P.R. 487/94 SS.MM.II. in quanto la prova preselettiva, a causa del forte sbarramento previsto per l'ammissione alle successive prove, solo 8700 candidati, si è rivelata una vera e propria prova volta a saggiare esclusivamente le conoscenze di carattere nozionistico di ogni candidato, **piuttosto che valutare la preparazione culturale e professionale dei candidati ovvero, una "scrematura" dei candidati e, quindi, non di selezionare i vincitori del concorso.**

4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 2 BIS, DEL D.P.R. 487/94 SS.MM.II.; ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA, in riferimento all'ammissione alla prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 per soli n. 8700 candidati, che, ha portato alla determinazione di una soglia di sbarramento a più di 7/10, quale punteggio minimo da conseguire ai fini dell'ammissione alla prova scritta. in contrasto con i criteri legislativi disciplinanti le procedure di reclutamento. A tal proposito, giova evidenziare che il TAR Lazio – Roma, Sezione III Bis, in relazione al concorso a cattedre indetto con DDG n. 82/2012, con sentenza n. 14357/2015, e cfr. nello stesso senso: TAR Lazio – Roma, Sezione III Bis, sentenze nn. 272/14, 284/14, 285/14, 287/14, 326/14, 327/14 e 5711/14, 384/15, 1039/15, 4039/15, 4003/2015, 4006/2015, 4018/2015 e 4039/2015.

5) VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza, ARBITRARIETA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, in quanto la prova preselettiva avrebbe dovuto svolgersi contemporaneamente in tutto il territorio nazionale, così come prescritto dal bando di concorso. In alcune sedi del Sud Italia, alle ore 10,20 circa, ovvero dopo circa 20 minuti dall'inizio della prova, a causa di un black out, accade l'imponderabile: le risposte già digitate, si eclissano, perché il monitor si spegne.

6) VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI; VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. L'art. 6 "Prova preselettiva", prevede espressamente al comma 7, che ***"Il punteggio della prova preselettiva e' restituito al termine della stessa"***.

In altri termini, i candidati, a conclusione della prova preselettiva, dovevano visualizzare il punteggio conseguito. Ciò, tuttavia, non è avvenuto sempre. Invero, in alcuni casi, il computer si è oscurato e non è stato visualizzato il punteggio conseguito. In merito, TAR Lazio, Roma, sez. II, 2.5.2005, n. 3225; TAR Lazio, Roma, sez. III, 8.1.2005, n. 102; in tal senso anche: TAR Campania, NA, sez. V, 21.1.2004, n. 230; TAR Basilicata, 20.7.1999, n. 272; TAR Calabria, Catanzaro, 10.5.1999, n. 657.

7) VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO.

All'art. 6, rubricato "Prova preselettiva", stabilisce che la prova preselettiva doveva vertere su specifiche aree tematiche ma ciò non è avvenuto, per tutte le aree tematiche. Inoltre, nella stessa batteria dei test pubblicata il 27 giugno, emerge la presenza di riferimenti normativi non sempre legati alle competenze di tipo tecnico- amministrativo e didattico-gestionale che sono richieste al dirigente scolastico e che sono

presenti nelle 9 aree tematiche indicate dall'art. 6, comma 3, del decreto Direttoriale 23 novembre 2017-G.U. n. 90 del 24/11/2017.

8) VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI; VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITA

Alcuni candidati sono stati fortemente discriminati rispetto ad altri. Con avviso del 27/06/2018, pubblicato sul sito del MIUR, è stata pubblicata la banca dati dei quesiti per la prova preselettiva che si è svolta in data 23 luglio 2018.

Molti candidati appartenenti al ruolo dei docenti della Scuola Secondaria di II grado, sono stati chiamati a far parte della Commissione esaminatrice, sono stati nominati Presidenti delle Commissioni negli esami di Stato fino al 18 luglio e non hanno potuto sottrarsi a tale impegno, stante l'obbligo previsto dalla normativa in materia. Ciò ha determinato per costoro l'impossibilità di prepararsi compitamente nei giorni precedenti allo svolgimento della prova preselettiva.

9) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCURSUALE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI SEGRETEZZA, DI TRASPARENZA E DI PAR CONDICIO.

Durante la prova preselettiva, non sono adottate tutte le misure idonee a garantire il rispetto del principio di imparzialità e di segretezza della prova preselettiva infatti, conclusa la prova, ogni candidato doveva inserire il proprio codice fiscale nell'apposito modulo presentato dall'applicazione, violando il principio dell'anonimato.

### **3.1. Sunto dei motivi aggiunti:**

VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, ART. 15; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCURSUALE; VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 2 BIS DEL D.L. N. 115/2005 CONVERTITO NELLA L. N. 168/2005; VIOLAZIONE DEL GIUDICATO CAUTELARE - ORDINANZA C.D.S. N. 4007 DEL 05.08.2019

Gli atti emanati dal MIUR sono illegittimi per contrasto e violazione dell'art. 15 del bando in quanto lo stesso art. 15 prevede che tutti coloro i quali sono inseriti nella graduatoria generale di merito, sono dichiarati vincitori con invito a sottoscrivere il contratto di lavoro a tempo indeterminato. Nello specifico il Decreto prot. N. 1205 del 01.08.2019 a firma del Capo Dipartimento Del MIUR, seppur inserendo nella graduatoria generale di merito le ricorrenti con riserva, non le dichiara vincitrici sebbene le stesse abbiano superato tutte le prove concorsuali (sia la prova scritta che la prova orale).

Con Ordinanza n. 4007 del 05.08.2019 la VI sezione del Consiglio di Stato, ha confermato l'avvenuto superamento delle prove concorsuali proprio in virtù del pregiudizio grave e irreparabile ritenuto sussistente soltanto per le ricorrenti.

Gli atti successivi emanati in esecuzione del decreto del 01.08.2019 confermano detta conclamata illegittimità ed in special modo i decreti emanati dagli UU.SS.RR. della Calabria e del Veneto non consentendo la stipula del contratto rispettivamente alle ricorrenti Bruno Anna e Lo Iacono Filippa. V'è di più, la ricorrente Bruno Anna è titolare del diritto di precedenza di cui all'art.21 della L. 104/1992 e, quindi, si vede anche pregiudicato il diritto alla scelta della sede più vicina al luogo di residenza.

Nel caso di specie deve essere applicato il principio della cosiddetta sanatoria legale essendo state le ricorrenti ammesse alla prova scritta con provvedimento giurisdizionale, superata la stessa prova scritta per merito, sono state ammesse alla prova orale superata anch'essa brillantemente, pertanto, le ricorrenti devono essere assunte presso la provincia e la sede di interesse. In questi termini e in casi assolutamente analoghi, questa Ecc.ma sezione del Tar Lazio ha più volte riaffermato il principio secondo il quale il superamento delle prove concorsuali (ovvero sia la prova scritta sia la prova orale), come nel caso di specie, comporta l'assunzione delle ricorrenti nei ruoli dirigenziali. (ex multis:TAR Lazio sez. III bis n. 3885 del 24.03.2017; TAR Lazio sez. III bis n. 5711/2014; TAR Lazio sez. III bis n. 371/2013; CdS sez. VI, n. 169 del 19.01.2016).

Del resto, lo stesso art. 4 comma 2 bis del D.L. n. 115/2005 convertito nella L. n. 168/2005, stabilisce che

conseguono ad ogni effetto, l'abilitazione o il titolo per il quale concorrono, i candidati in possesso dei titoli, che abbiano superato le prove di esame, scritte e orali, anche se l'ammissione alle medesime sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali.

Nel caso di specie tale normativa è perfettamente applicabile avendo le ricorrenti superato le prove concorsuali (sia la prova scritta che la prova orale).

Risulta dunque illegittima l'inserimento con riserva nella graduatoria, con conseguente esclusione dall'assunzione avendo le ricorrenti superato tutte le prove concorsuali previste da bando (in termini TAR LAZIO, sez. III BIS, N. 14285/2015 CHE HA DICHIARATO L'ILLEGITTIMITA' ED ORDINATO LO SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA PER I CANDIDATI CHE HANNO SUPERATO LE PORVE SCRITTE ED ORALI).

ILLEGITTIMITA' DERIVATA

Gli atti impugnati, oltre che per i vizi autonomi già esposti, sono illegittimi per i medesimi vizi già esplicitati nel ricorso introduttivo che qui – per esigenze di economia processuale e in virtù del principio di sinteticità degli atti - si intendono fedelmente trascritti e riportati.

**4. Indicazione dei controinteressati:** Tutti i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie impugate, quivi allegate.

**5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)** attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 10541/2018) nella sottosezione “*Ricerche*”, sottosezione “*Ricorsi*”, rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Lazio – Roma nella voce “*Attività istituzionale*”, sottovoce “*Tribunali Amministrativi Regionali*”;

**6. La presente notificazione per pubblici proclami ex art. 52 c.p.a. è stata autorizzata dalla Sez. III BIS del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 5050/2019;**

**7. Testo integrale del ricorso introduttivo**

**7.1 testo integrale dei motivi aggiunti.**